1866

Nº 226

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, nº 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze		L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		» 52	27	15

FIRENZE, Venerdì 17 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	44	24

PARTE OFFICIALE

Il numero 3153 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sulla proposta dei ministri della guerra e dell'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Vista la legge 4 agosto 1861 nº 143 sulla Guardia Nazionale Mobile in un coi relativi decreti Reali in data 8 febbraio 1863 nº 1150, 24 settembre 1864 nº 1954 e 29 gennaio 1865 numero 2137;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il battaglione di Guardia Nazionale nº 217 è mobilizzato per servizio di guerra, per la durata di tre mesi, a cominciare dal giorno della sua riunione, che resta fissata a Oristano pel giorno 25 agosto 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Firenze, addì 10 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

B. Ricasoli.
I. Pettinengo.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del ministro della guerra e di quello dell'interno;

Veduta la legge 4 agosto 1861, nº 143;

Veduto il Reale decreto 24 settembre 1864 che approva il regolamento per la esecuzione della legge suddetta;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

È costituito e mobilizzato nella provincia di Vicenza un battaglione di volontari di Guardia Nazionale secondo le norme sancite dalla legge 4 agosto 1861, nº 143.

I ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, il dì 8 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

B. Ricasoli.
I. Pettinengo.

Decreto sulle Tasse di registro.

(*Continuazione* — Vedi nº 225)

TITOLO VI.

Degli atti da registrarsi a debito o gratuitamente e di quelli esenti dalla registrazione.

Capo I. — *Degli atti da registrarsi a debito per i quali può aver luogo la ripetizione della tassa dovuta.*

Art. 136. Saranno registrate a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:

1º Le sentenze non definitive, i decreti, provvedimenti e gli atti e processi verbali, di cui al numero 5 dell'articolo 66 che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale nei quali siano interessate le amministrazioni dello Stato, ovvero le persone o gli enti morali ammessi al benefizio dei poveri, quando vengono emessi d'uffizio o sono promossi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali.

2º Le sentenze definitive indicate nel numero 4 del citato articolo 66, emanate nei suaccennati procedimenti, comprese quelle che portano trasmissioni di rendite, crediti, ragioni ed azioni, ma eccettuate quelle che portano trasmissioni di beni mobili ed immobili.

3º Le copie delle sentenze definitive ed esecutive, dei decreti di omologazione ed esecutorietà, delle sentenze degli arbitri e tribunali esteri, e le copie dei provvedimenti delle Corti di cassazione designate nell'articolo 67, le quali negli indicati procedimenti siano rilasciate a richiesta e nell'esclusivo interesse delle amministrazioni dello Stato o delle persone o enti morali ammessi alla gratuita clientela.

4º Gli atti e documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni del presente decreto e dell'annessa tariffa, dei quali nell'interesse esclusivo delle amministrazioni, persone o enti morali antedetti, occorresse di fare la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi.

5º Gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso e per lo ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione.

6º Gli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ove siano della natura di quelli specificamente designati dall'annessa tariffa per una tassa, e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dal successivo articolo 143, e vengano promossi dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali atti al beneficio dei poveri.

Art. 137. La registrazione a debito si eseguisce dai ricevitori del registro per tutti indistintamente gli atti che ne sono suscettivi, e non è per tale formalità applicabile il disposto dall'articolo 72 del presente decreto.

Art. 138. Perchè possa aver luogo la registrazione a debito sono da osservarsi le seguenti disposizioni:

1º Per le sentenze non definitive, per i decreti, i provvedimenti e per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 136, i cancellieri giudiziari dovranno indicare o nel contesto o nel margine dell'originale di ciascun atto, decreto, sentenza o processo verbale che il documento fu compilato, o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato, o della persona o ente morale ammesso alla gratuita clientela, facendo in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione, e dell'autorità giudiziaria che lo ha proferito.

Ove si tratti di provvedimenti emessi d'uffizio, dovrà inoltre farsi menzione di questa circostanza, ed indicarsi la parte in causa, che è ammessa alla gratuita clientela.

2º Per le copie delle sentenze, decreti e provvedimenti di cui al numero 3 del citato articolo 136, dovrà indicarsi dal cancelliere che la copia fu rilasciata a richiesta e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dello Stato o della parte ammessa al benefizio dei poveri, e questa indicazione, e la menzione del decreto di ammissione, dovranno contenersi nel certificato di conformità o di autenticazione di ciascuna copia, non peranco munito della firma del cancelliere.

3º Per gli atti e documenti di cui al numero 4 dello stesso articolo 136 da registrarsi all'unico scopo di poterli produrre in giudizio, chi rappresenta l'amministrazione dello Stato o il procuratore della parte ammessa al benefizio dei poveri, o la parte medesima nelle cause di competenza dei pretori, dovranno sullo stesso atto o documento da presentarsi alla registrazione, o sopra foglio separato, formulare la richiesta da essi sottoscritta per la registrazione a debito dell'atto o documento presentato.

Nella richiesta sarà indicato lo scopo per cui la registrazione è domandata, e sarà fatta la menzione del decreto di ammissione alla gratuita clientela di che al numero 1 del presente articolo.

Art. 139. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i procuratori e le parti che non si presteranno all'eseguimento delle disposizioni contenute nel precedente articolo 138, dovranno pagare in proprio le tasse dovute sugli atti di cui richiedessero la registrazione. Dovranno parimente pagare in proprio le tasse dovute sugli atti registrati a debito, quando ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cui la registrazione a debito venne accordata.

I cancellieri giudiziari che non si fossero uniformati alle disposizioni dell'articolo precedente saranno tenuti egualmente in proprio al pagamento delle tasse dovute sugli atti da registrarsi entro un termine fisso, ed anche delle pene pecuniarie incorse, qualora il termine per la registrazione fosse già trascorso.

Non potrà rilasciarsi copia alla parte non ammessa al benefizio dei poveri, dei decreti, provvedimenti e sentenze quando anche fossero state registrate a debito, se prima la parte richiedente non avrà pagato per intiero le tasse dovute sul decreto, provvedimento o sentenza di cui è domandata copia.

Art. 140. Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri si procederà ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime, nella transazione che pose fine alla lite.

La persona, o l'ente morale ammesso alla gratuita clientela, dovrà entro lo stesso termine e nella medesima proporzione pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi, e la totalità di quelle dei procedimenti di volontaria giurisdizione, nel solo caso però in cui o per effetto della sentenza, o di transazione, o per mezzo dei procedimenti di volontaria giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse.

La parte ammessa alla gratuita clientela, che non pagherà nel termine sopraindicato la quota delle tasse annotare a debito da essa ripetibile, soggiacerà ad una pena pecuniaria uguale al decimo delle somme da essa dovute.

Capo II. — *Degli atti da registrarsi gratuitamente senza che si possa far luogo a ripetizione di tassa.*

Art. 141. Saranno registrati gratuitamente e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa alcuna, gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'erario nazionale per quella parte di tassa che ai termini dell'articolo 86 dovrebbe sopportarsi dall'erario.

Art. 142. Dovranno pure essere registrate gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa, le copie delle sentenze definitive ed esecutive, dei decreti e provvedimenti di cui nell'articolo 67 che fossero richieste dall'amministrazione dello Stato, quando la sentenza, il decreto o il provvedimento non si riferiscano a cause nelle quali le amministrazioni dello Stato siano parti contendenti.

Ove la copia richiesta dalle amministrazioni dello Stato, e non registrata, dovesse esser prodotta in causa nell'interesse delle medesime, potrà farsi luogo alla ripetizione della tassa nei casi previsti dall'articolo 140 del presente decreto.

Capo III. — *Degli atti esenti dalla registrazione.*

Art. 143. Sono esenti dalla registrazione i seguenti atti anche quando se ne voglia far uso a termini dell'articolo 74 del presente decreto, salvo quanto verrà dichiarato in fine del presente articolo:

1º Gli atti delle amministrazioni governative, e quelli relativi al servizio civile e militare dello Stato, quando non siano specificamente designati nell'annessa tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale.

2º I titoli del Debito pubblico dello Stato, le corrispondenti cedole, le quietanze dei relativi interessi, i trasferimenti dei titoli fatti mediante annotazione scritta sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del Debito pubblico.

3º I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse governative, e su quelle di qualunque pubblica amministrazione o corpo amministrato, le loro girate o quietanze.

4º Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura, governative, provinciali o comunali, le quietanze di dette imposte e quelle per il rimborso di prestazioni fatte nell'interesse del pubblico servizio.

5º Le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi e le loro pensioni, per indennità o per anticipazioni.

6º Le ricevute in favore dello Stato per rimborso di spese, quelle di compensi a testimoni e ai periti nella procedura penale, e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.

7º I conti della gestione dei contabili, e degli altri incaricati dell'esazione delle rendite dello Stato e delle pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, e i conti di qualunque gestione o amministrazione d'interesse pubblico che si debbano rendere alle autorità o agli uffizi governativi, o che debbano essere approvati da dette autorità o uffizi, e i documenti giustificativi posti a corredo dei conti medesimi.

8º Gli atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzionari, esclusivamente per fini d'uffizio o nell'interesse del pubblico servizio.

9º Gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione o per il pagamento del prezzo di espropriazione, fatta nell'interesse dello Stato, delle provincie e dei comuni, per causa di pubblica utilità.

10º I libretti o cartelle delle Casse di risparmio.

11º I libretti delle persone di servizio, quand'anche contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori.

12º Le offerte fatte all'asta pubblica.

13º Le note e quietanze per elemosine o per collette in sollievo dei poveri o per scopo esplicito e definito di beneficenza. Le polizze dei monti di pietà, di pegno, e frumentarii, e delle Casse sociali di mutuo soccorso.

14º Gli atti e documenti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole dalle leggi o dai regolamenti sulla pubblica istruzione; o per l'ammissione negli spedali, ospizi ed istituti di carità e di beneficenza, purchè dai medesimi risulti lo scopo a cui sono diretti; come pure le dichiarazioni o ricevute che riguardino sussidi per miserabilità, e le ricette mediche.

15º Gli atti dello stato civile non specificamente designati nell'annessa tariffa per una tassa.

16º I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori e gli amministratori giudiziari per le rispettive loro gestioni.

17º Le cambiali, i biglietti all'ordine ed i recapiti di commercio soggetti a tassa di bollo proporzionale, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze e le altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi.

18º Gli atti in materia penale e disciplinare anche quando vi è parte civile, e tutto ciò che riguarda i giurati, testimoni e difensori, e i relativi atti della pubblica sicurezza, non meno che quelli pel servizio della guardia nazionale e della milizia.

19º Gli atti di protesto cambiario tanto ricevuti dai notari che dagli uscieri.

20º Le note e ricevute di onorarii: e le note, fatture o conti dei negozianti, artisti, mestieranti ed operai, e le quietanze relative.

21º I mandati o assegni a pagare sulle casse delle Banche e degl'istituti di credito (*chèques*) a qualunque somma ascendano.

22º Le procure pure e semplici alle liti, quelle per deferire, riferire od ammettere giuramenti in giudizio; le procure speciali per un atto o contratto ancorchè soggetto a registrazione; le procure per intervenire alle deliberazioni di Consigli o Corpi riconosciuti dalla legge; gli atti di consenso o di autorizzazione degli ascendenti o del marito in favore dei figli o della moglie, nei casi in cui tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto.

23º Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali.

24º Le cauzioni di marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare, onde ottenere passaporto all'estero.

25º Gli atti, decreti e provvedimenti di volontaria giurisdizione, non specificamente designati dall'annessa tariffa per una tassa fissa, graduale o proporzionale.

26º Le istanze, risposte, e ogni altro atto che si faccia per *comparsa*, e sia unicamente sottoscritto dagli avvocati e procuratori, o dalle parti relativamente alla istruzione delle cause nella giurisdizione contenziosa, civile e commerciale.

27º Le copie delle sentenze definitive, e gli

APPENDICE

CORRIERE DI FIRENZE

Lettrici mie belle, oggi proprio proprio non mi sento in vena di farvi la solita chiacchierata. Se pure io vi seppi mai andarvi a versi co' miei vaniloquii, se pure io seppi mai dar loro un certo brio, e stile festoso, e bontà di propositi, usatemi venia, adorabili leggitrici, per questa volta sola, comportando senza lagnarvi ch'io dica poco o nulla, e il poco e il nulla lo dica senza garbo nè grazia. L'uomo, come sapete meglio di me, fu fatto ad immagine del suo creatore, il quale soffiò nell'argilla e vi fece aleggiare il divino suo spirito, ond'egli, l'uomo, potè poi dominare le altre creature, e sedersi re della terra, dove a dir vero, fra belle e brutte, operò miracoli. Tuttavia questo essere fu creato a immagine di Dio, questo monarca del *gemino emisfero*, questo *microcosmo*, che in lingua volgare vale piccolo mondo, com'ei modestamente si fa chiamare, l'uomo, in somma ha i suoi giorni e le sue ore, nelle quali non è padrone di un'idea, nè sa combinare una frase. Senza ricorrere alle grandi cagioni, alle tremende sventure, nelle quali si spiega il grande e tremendo sbalordimento di questo superbo re della terra, dategli un po' d'indigestione, un bicchier di vino non sincero, un sigaro cattivo, (non vi dirò di quale fabbrica per non compromettermi), dategli un callo rilevato, una scarpa stretta, un dente cariato, e poi sappiatemi dire a che cosa si riduce il *microcosmo*. Io, per me, ve la dico schietta; nella Bibbia ci ho sempre creduto ad occhi chiusi, e le storie meglio documentate, e i critici meglio avveduti, e gli scienziati meglio istruiti non avranno mai potere di farmi discredere. Per altro non vi nascondo che contemplando il prossimo mio in certi momenti, mi pare strano assai che la creatura sia fatta, come vuole la Bibbia, ad immagine del Creatore! Ma tiriamo innanzi. Ora io vi dico, lettrici adorabilissime, che se avvenimenti lievi come gli accennati possono far perdere la tramontana a un galantuomo, figuratevi ciò che può essere di fronte ad avvenimenti dove non è solo il mio signor me nelle peste, ma tutta quanta una nobile nazione, alla quale spettava un destino ben diverso da quello che..... Ma non entriamo in certi gineprai che questo non è luogo da ciò; tanto più poi che a farl'apposta io non credo nel destino, come i Maomettani. Io credo *tout bonnement* che ognuno di noi si faccia il destino a modo suo, e che dal sapere al non sapere, dal volere al non volere, dal prevedere al non prevedere si debba moltissimo, se non tutto, di quello che ci avviene nel mondo. Allorquando una cosa preparata bene ci riesce male, o preparata male ci riesce peggio, il nostro orgoglio, da microcosmi modesti che siamo, ci suggerisce subito di imprecare contro madonna Fortuna che non ci ha favoriti, o contro messer Caso che ci è stato contrario; e raro, rarissimo, o mai non avviene che si confessi alla bella prima il tale e tal malanno che c'incolse, non essere derivato da altro che dalla tale e tal altra buassaggine commessa, dalla tal cautela negletta, dalla tal previsione malfatta. Solo dopo un pezzo, quando non c'è proprio più riparo, ci si guarda attorno, e si medita e si confronta, e qualche volta si conchiude per trovare che di fortuna e di caso non c'era neppur l'ombra, e che rinnovandosi le medesime contingenze, e adoperando nel medesimo modo, si otterrebbero i medesimi successi. Ma tutto questo non ha nulla a che fare con voi, lettrici garbate, nè col *Corriere*, e neppure con me, che come v'ho detto non ho punto voglia di farlo. Da un pezzo in qua le cose di questo nostro emisfero non vanno più come vorrei, e dirò anco, come mi ero ideato che dovessero andare. Se mi facessi a gettar giù uno per uno tutti i pensieri che mi ballano il trescone nella testa non la finirei così per fretta, mutando il gaio *Corriere* ne' treni di Geremia. Lasciando da banda i malanni grossi, che di quelli ho giurato di non parlarne sebbene mi cadono ognora sotto la punta della penna, non mancano i piccini; e fa tristezza infatti l'assistere qui al brutto spettacolo di un vecchio settuagenario, che stanco della vita tenta reciderne lo stame con ferro tagliente; là una giovane che mendicando la vita a frusto a frusto, carica dell'incomportevole peso de' suoi illeciti amori, si appiglia disperatamente crudele al partito di distruggerne colle proprie mani la traccia! Ahi! quanto gravi dovevano essere le sofferenze di quel misero vecchio; quanto forte doveva pesare la severità degli uomini su quella derelitta, per indurli a passi cosiffattamente disperati, nel bel mezzo di una città popolosa e vivace com'è Firenze!

Se queste brutte faccende, ed altre somiglianti, danno, come nessuno può negare, tristezza molta, e sincera, e profonda in chi viene a conoscerle, non fanno piacere a chi si fa a narrarle. Massime poi se il narratore abbia indosso l'umor nero che si ritrova il vostro umilissimo servo. Il quale troncando qui la litania delle storie luttuose, dove si scuopre al nudo con invincibile ribrezzo il lato cancrenoso della odierna società, potrebbe passare a fatti di altro genere che ad onore dell'umanità e a conforto dei cuori sensibili pur sarebbero da registrare.

Non andrebbe taciuta, a mo' d'esempio, l'incessante vicenda onde la nostra cittadinanza si adopera per raccogliere nuovi mezzi atti a lenire in parte i dolori e le miserie che accompagnano la guerra; non andrebbe taciuto, come gli artisti teatrali, elevandosi con nobile gara alla civiltà dei tempi, fanno dell'arte strumento di patria carità; e qui dovrebbero porsi i nomi di Adelaide Ristori, di Clelia Gros, di Luciano Marzi, non perchè soli nel generoso proposito, ma perchè ultimi in questi giorni a volgere l'arte al santissimo scopo. E impartendo [la] debita lode a cui spetta, si potrebbe dagli artisti scivolare nell'arte, e trinciare giudizi sulle opere in prosa e su quelle in musica, e cuoprire di nero in un batter d'occhio cinque o sei foglietti di carta bianca, che sarebbero una man santa per metter insieme il solito Corriere. Ma l'uggia che ho indosso, anzi per dirla più giusta il dispetto, il rammarichìo che mi rode l'anima, non mi consentono di abbandonarmi a questa ginnastica dell'intelletto. Usi come siamo a registrare in questa Appendice le opere di pittura o di scultura che sorgono meritevoli di ottenere la pubblica considerazione in questa patria delle arti belle, non dovremmo passare sotto silenzio i lavori che i signori Greta e Della Croce mettevano in mostra, non ha guari, nei loro studii di scultore. Espose il primo una statua scolpita in marmo, rappresentante: *Un'orfana che ringrazia il Cielo di aver trovato un ricovero;* l'altro una statua modellata in creta, il cui soggetto è: *Dopo la preghiera*. Ambedue si dicono opere non prive di pregi; in ispecie la prima scolpita diligentemente.

Ma siamo sempre lì; quell'uggia sconsacrata che mi si è fatta nell'ossa mi ha impedito d'andarle a vedere per dirne poi qual si fosse il mio umilissimo parere. E poichè preferisco sempre il mio parere anco cattivo a riferirvi l'altrui, non dico nulla nè pro nè contro i signori Greta e Della Croce, da questo infuori che si può dire anco *a priori*; che, cioè, non sembrino i soggetti scelti da essi i più adatti per opere scultorie. Tanto l'*orfana che ringrazia il Cielo d'aver trovato un ricovero*, quanto colei (supponendo che sia donna) effigiata *dopo la preghiera* saranno egregi lavori; tuttochè forse nè l'una nè l'altra esprimeranno tutto ciò che i loro autori hanno immaginato. La scultura, a senso nostro, si presta meglio a rappresentare un fatto, un'azione, che la conseguenza tutta morale del fatto o dell'azione. La fanciulla del Greta potrà essere perfetta, e degna d'ammirazione e commovente l'atteggiamento che le fu dato, sebbene senza scrivergliela sotto non si possa indovinare che sia *orfana* e ringrazii il Cielo d'aver trovato un ricovero che le mancava; così l'altra avrà forse scolpita nel volto la serena soddisfazione di chi, pieno di fede, abbia da poco rivolta la sua preghiera a Dio, ma fors'anco avrebbe risposto meglio all'evidenza se colta nel momento della preghiera. È possibile, anzi sarà certissimo che quello che si passa nell'animo a questo proposito non sia stato per noi espresso con bastante chiarezza; ma non per questo tenteremo di estenderci maggiormente. Parlando di opere d'arte non vedute, ci si potrebbe a ragione accusare di avventataggine, o peggio, ove insistessimo ad asseverare sentenze che forse a quelle per nulla non convengono. Se in seguito ci sarà dato vederle, e se troveremo in esse di che confermare o modificare questo nostro concetto sulla scelta dei soggetti nella scultura, può darsi allora che torniamo ad intrattenerne il pubblico. Pel momento facciamo punto.

E col rovello di non aver potuto in questa settimana soddisfare più degnamente al nostro debito di cronisti della città, facciamo punto anco al Corriere, rimandandovi da oggi a quindici, quando l'animo più pacatamente si possa fermare su un altro periodo chiuso pur esso ahi! troppo bruscamente!

Arturo.

originali delle sentenze non definitive, i decreti, provvedimenti e gli atti e processi verbali di causa emanati dalle Corti, tribunali, preture e dalle rispettive cancellerie giudiziarie nelle cause concernenti le pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, allorchè la causa verte direttamente fra l'amministrazione o i suoi incaricati ed il contribuente.

28° Gli atti tutti di cui al numero precedente che emanano nelle cause per l'esercizio dei diritti elettorali sì politici che amministrativi.

29° Gli atti e le sentenze nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti scritti e documenti che si producono nei procedimenti suddetti, in quanto non siano soggetti alla registrazione in un termine fisso.

30° I biglietti di citazione designati nell'articolo 133 del Codice di procedura civile.

Però la esenzione di tutti i suddetti atti, anche quando ne venga fatto uso giuridico, cessa ognorachè vogliano farne uso i terzi, o anche gli stessi interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati, e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati; a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti i conciliatori.

Ma se dei predetti documenti deve farsi allegazione, oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti basterà che se ne registri la nota o inventario, col pagamento della tassa fissa, qualunque sia il numero di detti documenti.

Art. 144. Le esenzioni indicate nei numeri 2 e 10 del precedente articolo 143 non tolgono l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti, nei quali i titoli del Debito pubblico dello Stato, o i libretti e cartelle delle Casse di risparmio, possono considerarsi come danaro, o servono di corrispettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti.

Le esenzioni non si estendono neppure ai mentovati titoli di credito, quando sono trasferiti gratuitamente per atto tra vivi, o per causa di morte, oppure si comprendono nelle dotazioni dei benefizi e delle cappellanie delle quali sia preso possesso.

Art. 145. Le esenzioni comprese nell'articolo 143 non potranno neppure aver luogo, qualora tra i relativi documenti ve ne siano alcuni che per la loro natura o forma debbano registrarsi, a tenore di questo decreto, dentro un termine fisso.

Art. 146. Salva l'applicazione delle tasse a norma dell'articolo 46 sulle enunciazioni fatte negli atti presentati alla registrazione, o giusta il successivo articolo 68 rispetto alle sentenze da esso articolo designate, le convenzioni verbali, le quali non siano della natura di quelle che l'articolo 74 assoggetta a registrazione entro un termine fisso, sono esenti in modo assoluto dalla detta formalità, qualunque sia l'uso che occorra di farne.

Art. 147. Sono pure esenti dalla registrazione, ma solamente sino a che non se ne faccia uso a norma delle disposizioni dell'articolo 74 del presente decreto:

1° I contratti di trasporti per terra e per acqua fatti coi commissionari di tali trasporti, quando non sono altrimenti ridotti in iscritto che per mezzo della lettera di vettura di cui è cenno negli articoli 80 e 81 del Codice di commercio.

2° I contratti di merci, di assicurazioni, noleggio ed altri simili di commercio anche fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando non contengono la firma di alcuna delle parti contraenti o dei loro mandatari. Cessa però questa speciale esenzione quanto ai contratti fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando la firma di alcuna delle parti, o di chi le rappresenta, sia stata apposta o sulla copia o sull'estratto del registro, rilasciato a norma dell'ultimo alinea dell'articolo 46 del Codice di commercio, contenente l'autenticazione della firma apposta dalle parti.

In quest'ultimo caso, il termine di 20 giorni, stabilito dall'articolo 74 per la registrazione del contratto, decorre dalla data dell'autenticazione delle firme che i pubblici mediatori saranno sempre in obbligo di indicare prima della loro sottoscrizione, sotto pena di lire 10 per ciascuna omissione. Le copie o gli estratti sopraindicati, quando contengono la firma di alcuna delle parti o di chi le rappresenta, e l'autenticazione del pubblico mediatore, per gli effetti della registrazione sono considerati come atti originali.

Prima di consegnare tali copie od estratti alle parti interessate, i pubblici mediatori dovranno riportare sul loro registro in margine alla trascrizione del contratto la nota della seguita registrazione del contratto medesimo, sotto pena di lire 10 per ogni omissione.

Art. 148. Sono esenti dalla registrazione, anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'articolo 74 di questo decreto:

1° Le polizze, i certificati ed altri recapiti che facciano prova delle assicurazioni marittime e dei contratti vitalizi di cui negli articoli 4, 5, 6 della legge 21 aprile 1862, numero 588, e le relative quietanze o ricevute di pagamento, purchè ciascuna polizza, certificato o recapito sia stato regolarmente assoggettato alla speciale registrazione da detta legge prescritta, e quanto alle quietanze e ricevute di pagamento sia in ciascuna di esse indicato il numero sotto cui fu registrato il relativo contratto, e l'uffizio e l'anno in cui la registrazione fu eseguita.

2° Le polizze di assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi, sui laghi e per terra, e quelle delle altre assicurazioni di capitali o di redditi designate dalla citata legge, come pure le quietanze e ricevute di pagamento relative alle stesse assicurazioni, quando sia giustificato l'esatto adempimento per parte della compagnia assicuratrice delle prescrizioni della stessa legge, oppure in ciascuna polizza ed in ciascuna ricevuta di pagamento sia indicato il numero del repertorio speciale o generale, sotto il quale è stato iscritto il relativo contratto di assicurazione.

Art. 149. L'assoluta esenzione dalla registrazione sarà pure estesa alle azioni, obbligazioni, ed ai contratti delle società anonime ed in accomandita per azioni, per le quali sia giustificato il pagamento della tassa annuale stabilita dall'articolo 12 della legge citata nel precedente articolo; ognorachè tali azioni, obbligazioni, quietanze e contratti riguardino esclusivamente le operazioni sociali comprese nei limiti dei rispettivi statuti, non importino passaggi o modificazioni della proprietà o dell'usufrutto, ovvero locazioni di beni immobili e non siano soggette a tassa proporzionale o graduale giusta le norme comuni stabilite dal presente decreto per la registrazione delle sentenze, o dei trasferimenti a titolo gratuito tanto per atto tra vivi che per causa di morte.

Non può aver luogo alcuna esenzione di tassa rispetto agli atti coi quali le società sono costituite o risolte, o ne è prolungata o abbreviata la durata, o ne sono modificati gli statuti o variato il fondo sociale.

Art. 150. Sono esenti da registrazione sino a che non se ne faccia uso in giudizio, o in altro modo giusta le disposizioni del presente decreto:

1° Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per iscrittura privata o per contratto verbale, e della durata non minore di tre mesi, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le trimestrali lire trenta, o trattandosi di pigione per abitazione non ecceda le trimestrali lire quaranta.

2° Le locazioni fatte nella stessa forma, qualunque sia la somma del fitto e dei pesi relativi, quando siano della durata minore di tre mesi.

3° Le locazioni parimente verbali o in forma privata di terreni, quando sono fatte agli immediati lavoratori dei terreni medesimi, ed il fitto e i correspettivi non eccedono le annue lire cento.

Cessa l'esenzione anche per il tempo decorso rispetto alla locazione di una durata minore di tre mesi, quando per espressa o per tacita riconduzione la durata dell'affitto raggiunga un trimestre intiero o lo ecceda ed il prezzo oltrepassi il limite stabilito di lire trenta.

Nel caso di riconduzione il termine per la denunzia decorre dal giorno in cui essa ha principio.

TITOLO VII.
Disposizioni transitorie e finali

Art. 151. Gli atti celebrati ed i contratti stipulati prima dell'attivazione del presente decreto pei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, e quelli che ne fossero esenti anche facendosene uso, purchè abbiano acquistato data certa anteriormente all'attivazione del presente decreto, sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alla registrazione e al pagamento delle tasse a norma delle disposizioni di questo decreto medesimo.

Art. 152. Gli atti, contratti o le sentenze anteriori al 1° giugno 1862, pei quali non fossero stati adempiuti gli obblighi della denuncia e del pagamento delle tasse ai quali erano soggetti a forma delle leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione o emanazione, potranno senza conseguenze penali essere regolarizzati secondo le disposizioni delle stesse leggi, e col semplice pagamento delle tasse da esse prescritte, da eseguirsi entro novanta giorni dall'attivazione di questo decreto. Trascorso il suddetto termine saranno sottoposti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie per l'omessa registrazione stabilite dal presente decreto, quelli di essi atti, contratti e sentenze che all'attivazione del medesimo non fossero ancora stati denunciati.

A quelli di essi atti, contratti e sentenze, che fossero già stati denunciati all'attivazione di questo decreto, saranno applicate le tasse e le pene pecuniarie stabilite dalle leggi rispettive sotto la cui influenza la denunzia è stata eseguita.

Art. 153. Gli atti fatti ed i contratti già stipulati, i quali per le preesistenti leggi non erano soggetti a registrazione o ad altra equivalente formalità entro un termine fisso, ma pure dovevano registrarsi facendone uso, soggiaceranno alle tasse stabilite dall'annessa tariffa, ognorachè occorra di farne uso sotto l'impero del presente decreto e non siano in ragione della loro natura o dello scopo cui sono destinati compresi nelle esenzioni determinate dal titolo precedente.

Art. 154. Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredità, legati e donazioni per causa di morte, quando il testatore, il donante o la persona dalla di cui morte dipende l'acquisto dell'eredità o della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attivazione del presente decreto.

Ove l'acquisto, od il trasferimento a qualunque titolo, di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero del presente decreto, sarà applicato il decreto medesimo, eccetto il caso che si provi essersi già pagata la tassa proporzionale di trasferimento.

Art. 155. Gli atti dei procedimenti contenziosi assoggettati a registrazione dal presente decreto e fatti dopo l'attivazione del medesimo, come pure le sentenze posteriormente emanate, soggiaceranno alle disposizioni di esso decreto, nonostante che le cause relative sieno state iniziate anteriormente.

Art. 156. Non saranno ammesse domande di restituzione di tasse applicate a norma delle leggi anteriori qualora fossero già trascorsi i termini per la presentazione di tali domande, o fosse già compiuto, ai termini delle precedenti leggi, l'ordinario corso per la loro decisione.

Art. 157. Le prescrizioni fissate dal presente decreto si applicheranno anche alle tasse dipendenti dalle leggi anteriori, nelle quali non fossero stabilite prescrizioni verune, ma i rispettivi termini decorreranno dall'attivazione di questo decreto.

Art. 158. Le tasse stabilite dal presente decreto saranno soggette all'aumento del decimo imposto dalle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, n° 362, e 14 agosto 1862, n° 762.

Art. 159. Il presente decreto andrà in vigore il 1° ottobre 1866.

Art. 160. Con l'attivazione di questo decreto s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie al medesimo, ancorchè contenute in leggi speciali riguardanti altre materie.

Non sono tuttavia abrogate le esenzioni stabilite da particolari convenzioni approvate con legge, e neppure quelle determinate con l'articolo 292 della legge sui lavori pubblici e quelle contenute nella legge 21 agosto 1862 per la vendita dei beni demaniali, relativamente però e nei limiti degl'impegni o convenzioni, e delle operazioni già stabilite.

(*Continua*)

Con decreti del 10 e 14 agosto corrente firmati da S. A. R. il Luogotenente Generale del Re, sulla proposta del ministro della guerra, vennero fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito:

Cusani Confalonieri marchese Ippolito, maggior generale comandante la brigata di cavalleria leggera del II e III corpo d'armata, nominato comandante della 22ª divisione;

Balegno Alberti di Carpeneto cav. Gio. Amedeo, maggior generale comandante la brigata Cremona, nominato comandante della 21ª divisione;

Carini cav. Giacinto, maggior generale comandante la brigata Regina, trasferto al comando della brigata Cremona;

Federici cav. Vittorio, colonnello nel corpo di stato-maggiore comandante superiore a Rocca d'Anfo, promosso maggior generale continuando nell'attuale suo comando;

Thaon di Revel e di Sant'Andrea conte Cesare Ignazio, colonnello già comandante il reggimento cavalleggeri di Alessandria, nominato comandante della brigata temporanea di cavalleria presso il corpo di riserva generale dell'Esercito;

Dezza cav. Giuseppe, colonnello comandante il 29° reggimento fanteria, nominato comandante la brigata Pisa;

Eberhardt cav. Carlo, colonnello comandante il 4° reggimento fanteria, nominato comandante la brigata Parma;

Ferrari cav. Giovanni, colonnello comandante il 16° reggimento fanteria, nominato comandante la brigata Regina;

Langè cav. Edoardo, colonnello comandante il 13° reggimento fanteria, nominato comandante la 5ª brigata temporanea di fanteria.

Con decreto di S. A. R. il Principe Eugenio Luogotenente Generale di S. M., in data 4 agosto corrente, Lupi Benedetto, redattore di statistica nella cessata prefettura di Noto, in disponibilità per soppressione d'uffizio, venne, dietro sua domanda, collocato a riposo.

S. A. R. il Luogotenente Generale del Re, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreti del 14 luglio 1866:

Corpacci Francesco, nominato vice-pretore del mandamento di Siracusa;

Ferrari Odoardo, id. presso la pretura urbana in Bologna;

Ranallo Nicola, id. nel comune di Ateleta (Solmona);

Persiani Valentino, id. di Gessopalena (Lanciano);

De Virgiliis Erminto, nominato conciliatore nel comune di Sant'Eusanio del Sangro (Lanciano);

Piscitelli Salvatore, id. di Amorosi (Benevento);

Martellotta Leonardantonio, id. di Palagianello villaggio frazione del comune di Palagiano (Taranto);

Abruzzese Orazio, id. di Montemesola id.;

Galeone Gaetano, id. di Carosino id.;

Ferrara Leonardo, id. di Avetrana id.;

Iafajoli Rosario, già conciliatore nel comune di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), è nuovamente nominato conciliatore in detto comune;

Nava dottor Lattanzio, nominato conciliatore nel comune di Bellagio (Como);

Mancini Angelo, id. di Pratella villaggio frazione del comune di Ciorlano (Santa Maria);

Consigliere avv. Cesare, pretore a Santa Fiora, è revocata la nomina di pretore a Santa Fiora, e viene richiamato al precedente suo posto di uditore e vice-pretore del sestiere Prè (Genova), ed in tale qualità collocato in aspettativa per motivi di salute, dietro sua domanda, per mesi sei;

Vernuccio Giuseppe, pretore del mandamento di Aragona (Girgenti), è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dietro sua domanda, per mesi tre.

Con decreti del 18 luglio 1866:

Vignali Michele, pretore del mandamento di Solopaca (Benevento), è tramutato al mandamento di Cusano Mutri (Benevento);

De Carolis Gennaro, id. di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), id. di Solopaca id.;

Cusani Gabriele, id. di Cusano Mutri (Benevento), id. di San Bartolomeo in Galdo id.

Con decreto del 21 luglio 1866:

Colomiatti Giuseppe, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore del mandamento Po in Torino, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, per un anno;

Pranzetti Augusto, pretore del mandamento di Jesi (Ancona), tramutato al mandamento di Senigallia (Ancona);

Salvatori Filippo, id. di Fossombrone (Urbino), id. di Jesi id.;

Fabioli Francesco, id. di Potenza Picena (Macerata), id. di Fossombrone (Urbino);

Manardi Antonio, id. di San Severino (Macerata), id. di Potenza Picena (Macerata);

Bigi Domenico, id. di Città della Pieve (Orvieto), id. di San Severino id.;

Pagnoncelli Alessandro, id. di Castel Sardo (Sassari), id. di Città della Pieve (Orvieto).

Con decreti del 25 luglio 1866:

Tranchina Vincenzo, già giudice mandamentale collocato a riposo, richiamato in attività di servizio e destinato al mandamento di San Mauro Castelverde (Termini);

Scior Enrico, pretore di 2ª classe a Montalcino, promosso alla 1ª classe nella residenza medesima;

Cignozzi Vincenzo, id. di 3ª classe ad Orbetello, id. alla 2ª classe nella residenza medesima;

A Rinaldi Rodolfo, id. di 3ª classe a Foiano con L. 1,600 di stipendio e 416 di assegno personale, accordato lo stipendio di pianta nella residenza medesima in L. 1,800 — maggiore assegno L. 216;

De Nava Pietro, pretore del mandamento di Airola (Benevento), tramutato al mandamento di Capaccio (Salerno);

Primiceri Giovanni, id. di Parabita (Lecce), id. di Acquaviva (Bari);

Stendardo Francesco, id. di Pizzoli (Aquila), id. di Pratola (Solmona);

Finamore Raffaele, id. di Atessa (Lanciano), id. di Pizzoli (Aquila);

Vitelli Antonio, id. di Carsoli (Avezzano), id. di Atessa (Lanciano);

Cioffari Angelo, id. di Borbona (Aquila), id. d'Introdacqua (Solmona);

Tiberi Luigi, id. di Barisciano (Aquila), id. di Orsogna (Lanciano);

Di Somma Domenico, id. di Orsogna (Lanciano), id. di Roccasecca (San Germano);

Praus Vincenzo, id. di Arpino (San Germano), id. di Borbona (Aquila);

Faralla Antonio, id. di Pratola (Solmona), id. di Fordongianus (Oristano);

Ricciulli Alfonso, id. di Roccasecca (Cassino), id. di Arpino (San Germano);

Di Renzo Federico, id. d' Introdı mona), sospeso dall'esercizio delle sue

Con decreti del 28 luglio 1866:

Giordano Giuseppe Giustino, già pretore del mandamento di Montecalvo, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, richiamato in attività di servizio e destinato al mandamento di Strongoli (Catanzaro);

Riolo Michele, conciliatore nel comune di San Pier Fedele (Palmi), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Spina Dionisio, id. di Strongoli (Catanzaro), id. id.;

Cicori Ermanno, nominato vice-pretore del III mandamento di Firenze;

Criscimanno Bernardo, notaio esercente da più che tre anni, id. del mandamento di Corleone (Palermo);

Silva Pompeo, id. id., id. di Bedonia (Borgotaro);

Caligaris Federico, id. id., id. di Trino (Vercelli);

Gambardella Filippo Alfonso, id. id., id. di Amalfi (Salerno).

S. A. R., il Luogotenente Generale del Re ha, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreti del 14 luglio 1866:

Morgnoni Pietro, vice-cancelliere nel tribunale civile e correzionale di Lodi, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Cattaneo Carlo, id. di Breno, id. id.;

Vannetti Jacopo, copista a partecipazione presso il tribunale civile e correzionale di Lucca, id. id.;

Giamberini Edoardo, copista nel tribunale civile e correzionale di Firenze, collocato in aspettativa per motivi di salute e per sei mesi.

Con decreti del 18 luglio 1866:

Chiesa Corrado, cancelliere alla pretura di Russi, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Lacchini Luigi, id. di Cervia, id. d'uffizio per inoltrata età;

Denti Nicola, vice-cancelliere alla pretura di Introbbio collocato in aspettativa per motivi di salute con decreto 6 maggio 1866, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Rizzoli dott. Mauro, vice-cancelliere al tribunale civile e correzionale di Ravenna, id. id.;

Candiani dott. Fausto, vice-cancelliere alla pretura di Treviglio, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per sei mesi.

Con decreti del 4 agosto 1866:

Gori Donato, cancelliere alla pretura di Marciana, richiamato nella stessa qualità alla pretura di Fitto di Cecina;

Borri Tito, vice-cancelliere alla pretura di Fitto di Cecina, con incarico di reggerne la cancelleria, id. di Marciana;

Villa Antonio, vice-cancelliere alla pretura di Lugo, promosso a cancelliere della pretura di Cervia;

Coco-Zappala Felice, reggente il posto di cancelliere nella pretura di Nicosia, id. di Nicosia;

Savoja Pasquale, vice-cancelliere alla pretura di Torchiara, traslocato a Camerota;

Giardulli Giuseppe, id. di Camerota, id. di Laurito;

Noli Carlo, id. di Laurito, id. di Torchiara;

Giardina Antonino, commesso di 3ª classe nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, nominato vice-cancelliere alla pretura di Serradifalco;

Bertinotti Giacomo, usciere alla pretura di Ospitaletto, id. di Ospitaletto;

Spadea Luigi Donato, già commesso provvisorio di pretura, id. di Melito.

S. A. R. il Luogotenente Generale del Re ha, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, fatte le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreti del 14 luglio 1866:

Leonardi Giuseppe, già commesso nella segreteria della procura generale della Corte di appello in Firenze, attualmente in disponibilità, nominato sostituto segretario nell'uffizio del procuratore generale presso la Corte d'appello in Firenze;

Giubertoni Luigi, vice-cancelliere della pretura di Milano (mandamento 8°), nominato reggente il posto di vice-cancelliere aggiunto presso la Corte d'appello in Milano;

Con decreti del 25 luglio 1866:

Pesetti Nicola, vice-cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Livorno, collocato in aspettativa per motivi di famiglia e per 6 mesi;

Manganelli dottor Antonio, vice-cancelliere del tribunale civile e correzionale di Reggio di Emilia, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Cipollini dottor Vincenzo, aiuto archivista nel tribunale civile e correzionale di Firenze, id. id.

Con decreti del 28 luglio 1866:

Emanuel Serafino, reggente il posto di cancelliere nella pretura di Lojano, nominato cancelliere di detta pretura;

Sandri Lorenzo, vice-cancelliere alla pretura di Castelmaggiore, nominato vice-cancelliere aggiunto presso la Corte d'appello in Bologna;

Lazzari Francesco, id. di Galatina, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Jaccogna Donato, id. di Modugno, id. d'uffizio;

Cixi Giuseppe, vice-cancelliere alla pretura di Siliqua, collocato in aspettativa per motivi di salute per un anno.

I sottodescritti individui sono stati nominati nei Corpi Volontari Italiani ai gradi per ciascuno indicati, colle competenze stabilite pel loro grado a far tempo dal giorno della loro presentazione al Corpo.

Essi dovranno partire immediatamente per raggiungere la loro destinazione.

(*Questo avviso servirà ai medesimi di partecipazione ufficiale.*)

I comandanti dei circondari si atterranno a loro riguardo alle prescrizioni di cui nella Nota inserta nel *Giornale Militare* del 28 maggio 1866, n° 100 a pagina 384.

Per decreto ministeriale dell' 8 agosto 1866:

Bonnet Gioachino, nominato luogotenente colonnello comandante il 1° reggimento.

Per decreto ministeriale del 14 agosto 1866:

Avezzana cav. Giuseppe, luogotenente generale in ritiro, nominato comandante della zona militare di Salò, avendo ragione, oltre alla propria pensione di ritiro, alle competenze di campagna stabilite dal Regio decreto 24 aprile 1859, ad eccezione della gratificazione d'entrata in campagna.

Per decreto ministeriale del 16 agosto 1866:

De Sichendanz Francesco, nominato capitano nel 1° reggimento;

Sindaco Andrea, revocata e considerata come non avvenuta la nomina a luogotenente nel 7° reggimento;

Girani Pietro, sottotenente nel 10° reggimento, considerata come non avvenuta la nota di dimissione.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO DI PRESIDENZA

Risultamento del concorso pel miglioramento dell'Aula dei deputati.

I.

L'ufficio di presidenza della Camera dei deputati volendo migliorarne l'Aula, invitò gl'ingegneri e gli architetti italiani ad un concorso di cui pubblicò le condizioni nel 25 marzo del corrente anno. A tenore dell'articolo 7 del programma nominò in seguito la Commissione giudicante, che fu composta come appresso:

Avvocato Adriano Mari, presidente della Camera dei deputati;

Barone Giovanni Barracco, questore della Camera dei deputati;

Prof. Enrico Alvino, architetto;

Prof. Coriolano Monti, architetto, deputato;

Felice Francolini, architetto.

La Commissione si riunì la prima volta nelle sale della presidenza della Camera il 17 luglio, e svolgendo per ordine cronologico di presentazione gl'inviluppi dei disegni mandati a concorso, trovò che ascendevano a n° 16, distinti con i motti seguenti:

N° 1. Alla memoria del conte Cavour;
» 2. Il Parlamento;
» 3. *Tentare non nocet*;
» 4. Vagliami il grande amor;
» 5. Venezia;
» 6. Dante;
» 7. La vetusta grandezza ancor conserva;
» 8. *Facile est inventis addere*;
» 9. Godi Firenze poichè sei sì grande;
» 10. *Carpere promptius quam imitari*;
» 11. Vasari;
» 12. L'unione fa la forza;
» 13. *In labore virtus;*
» 14. Me degno a ciò, nè io, nè altri credo;
» 15. Cuore e giustizia.
» 16. Nelle sale mie mormora il suono delle passate età.

II.

L'esame preliminare dei 16 progetti presentati al concorso indusse i commissari nella spiacevole convinzione che ben pochi fra i valenti architetti ed ingegneri italiani avevano corrisposto all'invito della Camera; essendo chè la maggior parte dei disegni esaminati fossero manifestamente opera di persone non molto esperte nell'arte. E cercando fra se il motivo di questa rimarcabile ritenutezza dei più valorosi artisti, credè trovarlo nella grave difficoltà di fare opera eccellente dentro il Salone dei Cinquecento. Ed è invero difficile soddisfare ai bisogni, alla convenienza, ed alla comodità dell'aula, senza modificare, più o meno, la forma del salone e senza discordare dalla sua decorazione tanto maschia e grandiosa.

Non pertanto preso agio a considerare uno ad uno i progetti si manifestò ben facile la convenienza di partirli in due categorie, secondo che gli autori avevano posto il banco della presidenza sul lato corto o sul lato lungo della sala. E poichè il maggior numero aveva quest'ultima disposizione con varietà di forme nello impianto generale dell'aula, la seconda categoria dovè dividersi in più classi; sicchè la partizione facilitante il confronto dei meriti portò alla seguente classazione:

Categoria I. - Classe *A*. - N° quattro progetti coll'aula disposta sul lato corto del salone, distinti con i numeri 2, 3, 5 e 10.

Categoria II. - Classe *B*. - N° due progetti con gli stalli dispoti in due ale staccate, marcati con i numeri 6 e 11.

Classe *C*. — N° tre progetti con li stalli disposti in semicerchio, marcati dei n. 1, 12, 14.

Classe *D*. — N° tre progetti, ove la disposizione dell'aula è basata sulla forma semielittica, distinti con i n. 4, 15, 16.

Classe *E*. — N° quattro progetti ove la disposizione dell'aula è fondata sulla forma elittica, distinti con i n. 7, 8, 9, 13.

III.

Facilitato così lo studio comparativo, la Commissione procedè alla scelta del miglior progetto, in ogni classe e dopo lungo studio la preferenza fu data ai seguenti:

Al n° 10 nella classe *A* coll'aula disposta sul lato corto del salone perchè superiore agli altri per lo studio accurato delle varie sue parti, per la buona disposizione e per la grafica dimostrazione del concetto.

Al n° 12 nella classe *C* coll'aula disposta sul lato lungo della sala e con forma semicircolare perchè prevalente per concetto fondamentale, per simmetrica disposizione nel salone e per provvedimenti tendenti ad assicurare la sonorità dell'aula.

Al n° 4 nella classe *D* perchè superiore agli altri della sua classe per buona disposizione generale dell'aula in forma semielittica sul lato lungo della sala, e per accuratezza di studio in tutto ciò che, a mente dell'autore, può conferire alla sonorietà.

Al n° 13 della classe *E* coll'aula di figura elittica disposta sul lato lungo del salone: perchè di forma più raccolta, nel suo insieme più

graziosa e più confaciente alla sonorità; perchè accuratamente studiato nella decorazione, e nella disposizione dei mezzi atti a riscaldare la sala, ad illuminarla, ed a rinnovarne l'aria.

La Commissione credè di non doversi ulteriormente occupare dei progetti della classe *B* perchè ambidue viziati dal difetto essenziale di partire gli stalli dei deputati in due ale staccate senza parte centrale che le congiunga; perchè ambidue lasciano all'aula troppo spazio; e perchè quello marcato di n° 6 ponendo gli stalli in direzione ortogonale al banco della Presidenza, peggiora la disposizione attuale, quanto alla difficoltà di raccogliere i voti.

Da quanto precede non deve inferirsene però che la Commissione non trovasse pregi nei progetti che non sono stati avanti distintamente nominati, o prescelti. Essa ve ne riconobbe anzi in molti; ma nel confronto trovò quei progetti nel loro insieme inferiori al merito complessivo dei progetti preferiti.

IV.

Ristretto, per così dire, il concorso fra i quattro disegni distinti con i numeri 10, 12, 4, 13, furono questi fra loro accuratamente paragonati, misurando il merito di ciascuno secondo che meglio si era avvicinato alla soluzione dei quesiti proposti dal programma. Dopo lunga discussione il giudizio comparativo della Commissione riuscì unanime come segue:

Al progetto di n° 4 — punti di merito 14
Id. 10 — Id. 15
Id. 12 — Id. 15
Id. 13 — Id. 24

E poichè il totale dei punti di merito era stato prestabilito in 29, ne risultò che nessuno dei concorrenti aveva raggiunto lo scopo segnato dal programma; avvicinandosi però più degli altri il n° 13, nonostante il grave difetto dello aver disposto una parte degli stalli sopra curve rientranti verso il banco della Presidenza.

La Commissione giudicante si fermò lungamente a considerare questo risultato dei suoi attenti studi e delle sue lunghe discussioni, e non trovò motivo a ricredersi. Si confermò anzi sempre più nella convinzione unanime che nessuno dei progetti presentati era capace di sodisfare all'uopo, senza gravi e sostanziali modificazioni; — neppur quello di n° 13 che nel suo insieme aveva trovato migliore.

V.

In questo stato di cose il presidente pose ai voti le seguenti proposizioni:

I. *Se si debba dare il premio al progetto che senza raggiungere completamente le condizioni del programma, vi si è in qualche modo avvicinato, e nel complesso ha merito superiore agli altri?*

La proposizione fu vinta con quattro voti favorevoli, sopra uno contrario.

II. *Se il progetto n° 13 portante il motto* in labore virtus, *sia in questo caso?*

La proposizione fu vinta con quattro voti favorevoli, sopra uno contrario.

III. *Se la Commissione debba indicare nel suo rapporto le norme principali atte ad ottenere nella Sala dei Cinquecento un'aula parlamentare meno imperfetta che sia possibile?*

La proposizione fu vinta ad unanimità.

VI.

Per esaurire la terza proposizione la Commissione fu concorde nel proporre le seguenti norme principali, rilasciando all'architetto che sarà incaricato del miglioramento dell'aula il rintracciare le norme di minore importanza e lo applicare convenientemente le une e le altre.

A — L'aula parlamentare dovrà esser disposta per modo che il seggio della presidenza si appoggi ad uno dei lati lunghi del salone di fronte alla parte centrale del quadro, o affresco mediano.

B — Gli stalli dei deputati dovranno tanto a destra che a sinistra aver origine da una linea che collimi possibilmente con quella del banco dei ministri, e dovranno lasciar liberi più che sia possibile i sei affreschi del Vasari, tanto nella direzione orizzontale quanto nella verticale.

C — Sarà prudente che il progetto sia fatto in guisa da permettere il rialzamento progressivo di pareti trasparenti destinate a restringere l'aula con avvicinare i lati corti. E ciò per il caso che la esperienza dimostri essere ineluttabile necessità elevare quelle pareti fino al soffitto del salone, o presso al medesimo.

D — Sarà opportuno escogitare il modo più conveniente di prender luce dal soffitto, in sussidio di quella che attualmente proviene dai finestroni e dalle finestre, prevedendo anche il caso che la esperienza dimostri necessario elevare notabilmente, come fu detto avanti, le nuove pareti dei lati corti dell'aula.

E — La decorazione grandiosa e severa del salone dei Cinquecento prescrive da se all'architetto dell'aula di astenersi da minuzzaglie, anco di buono stile, cui non sarebbe accettabile scusa lo impiego che ne venisse fatto, neppure in quelle parti dell'opera che più si accostano al mobiliare.

VII.

Dopo di che fu aperta la scheda segnata col motto *in labore virtus* e trovatovi scritto il nome del cav. architetto Paolo Comotto, fu ad esso aggiudicato il premio di L. 4,000 promesso dal programma.

I 16 disegni presentati al concorso, se pure gli autori non preferiscono di ritirarli anche prima, saranno visibili nelle sale della presidenza della Camera dei Deputati per tutto il corrente mese di agosto dalle ore 10 antimeridiane alle ore 2 pomeridiane.

Firenze 16 agosto 1866.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO IN FIRENZE.

Dinanzi la pretura del 4° mandamento di Firenze, il pensionario Martinelli Giovanni già guardia di pubblica sicurezza, ha dichiarato d'avere smarrito il proprio certificato d'inscrizione portante il n° 10364 della serie seconda per l'annuo assegno di lire 350, e si è obbligato di tener sollevate le finanze dello Stato da qualunque danno che per tale smarrimento potesse derivare alle medesime.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere un nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione e alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione a questa Direzione compartimentale del Tesoro o all'Agenzia del Tesoro della provincia di Firenze.

Firenze, addì 14 agosto 1866.

Il Direttore Compartimentale del Tesoro
V. Pesci.

NOTIZIE ESTERE

Prussia. — La *Kreuz Zeit.* pubblica il progetto d'indirizzo del partito conservatore alla Camera dei deputati a Berlino:

Ne togliamo i seguenti passi:

«..... Ora che abbiamo convinti amici e nemici dell'eccellenza della nostra organizzazione militare, ora unanimi noi lodiamo la savia previdenza colla quale Vostra Maestà, in forza della sua reale funzione, ha preparato il popolo valoroso della Prussia ad un sì forte sviluppo di potenza.

« Unito e forte contro il nemico esterno, il popolo prussiano col suo re alla testa ha provato realmente che egli è un popolo guerriero.

« Se noi abbiamo comperata la vittoria con gravi sacrifici e con molto sangue, il seme non dovrà esser stato gettato invano.

« La provvida saviezza, e l'energia che hanno guidati sin oggi i destini della Prussia, sapranno, noi ne abbiamo fiducia, portarlo a maturanza e coglierne i frutti.

«..... Noi ci faremo premura di accordare i mezzi necessari per compiere un'opera così gloriosamente cominciata.

« Dinanzi alla grande missione istorica che la Provvidenza ci ha affidata devono tacere le intestine discordie, e la storia giudicherà colui che tentasse trasportare nella nuova epoca europea le antiche lotte dei partiti. »

— La *Koeln. Zeit.* pubblica il testo del progetto d'indirizzo del partito dei vecchi liberali alla Camera dei deputati a Berlino: in esso si trova il seguente passo:

«..... Noi consideriamo come nostro compito più importante di contribuire con tutte le nostre forze a che i frutti della vittoria non vengano diminuiti, ed aspettiamo con vivo desiderio la proposta relativa all'incorporazione dei paesi tedeschi che devono essere riuniti alla Prussia, e la rappresentanza del popolo degli Stati confederati.

«..... Graziosissimo re, e padrone: in tutti i momenti più solenni registrati dalla storia della Prussia, lo spirito e la forza del popolo si sono associati in devozione ed abnegazione allo spirito ed alla forza dei suoi principi: e ciò deve essere anche all'avvenire.

« Noi siamo con Vostra Maestà come lo furono i nostri padri coi vostri avi.

« Che Dio disponga così; e chi potrà allora stare contro di noi? »

Germania. — Si legge nella *Nat. Zeit.*:

È chiaro che spetterà principalmente alle popolazioni della Germania meridionale di influire presso i loro Governi perchè venga creato uno stato provvisorio tollerabile, fondato su una base nazionale, sin tanto che vengano tolti gli ostacoli i quali impediscono agli Stati del Sud di entrare nella Confederazione.

Del resto è forza che si comprenda, come qui, anche al Mezzodì, che questo stato provvisorio dovrà essere di breve durata, e non aver altro scopo che quello di preparare l'entrata definitiva nella Confederazione del Nord, ma che riguardo a questa non potranno esser sopportati nè allo stato provvisorio, nè al regolamento definitivo sagrificii che fossero di natura da compromettere il vincolo federale.

L'agitazione che si produce a tale oggetto è già assai viva, ed essa tende specialmente alla riorganizzazione dello Zollverein.

Alcuni organi del Sud comprendono molto bene che è di una grande importanza pel loro paese il mantenere le relazioni doganali col Nord, e riconoscono che bisogna rinunziare al *liberum veto*, che spettava sinora a ciascheduno degli Stati dello Zollverein, e sottomettersi in questa materia alle leggi state votate dal Parlamento del Nord rinforzato a questo oggetto dai deputati del Sud.

— Si scrive al *Morning Post* da Parigi 12 agosto:

Notizie giunte qui da Berlino dicono che il conte Bismarck, cedendo alle instanze amichevoli fattegli dai governi della Gran Bretagna e di Russia, è disposto a trattare con l'Annover in modo più favorevole agli interessi di quel piccolo regno, di quello che si pensava prima. Si dice che il ministro di Prussia ad Annover il signor Ysembourg abbia avuto una missione speciale riguardante queste pratiche.

Tutte le informazioni che abbiamo dalla Danimarca concorrono a rappresentarci la grande soddisfazione che hanno avuta gli abitanti dello Schleswig sapendo che si rilascierà presto la parte meridionale di quella provincia; sentono anche profonda gratitudine per l'Imperatore Napoleone perchè inserì nei preliminari di pace un articolo che riguarda il plebiscito delle popolazioni dello Schleswig.

Austria. — Si scrive da Pesth, 8, all'*Indép. belge*:

Alcuni giornali, e specialmente il *Lloyd*, in questi ultimi giorni annunziavano che nel corrente della settimana sarebbe stata convocata la Dieta.

Il *Debatte* di Vienna, le cui relazioni col governo non sono un mistero, smentisce il giornale tedesco di Pesth. L'organo conservatore non nega già che la Dieta verrà convocata, ma dice soltanto che non è ancora il momento.

E difatti tutto fa credere che si attenderà a regolare definitivamente la questione estera prima di occuparsi dell'interna.

Ci si faceva sperare imminente, e certo in coincidenza col richiamo della Dieta, una visita di S. M. l'Imperatore, il quale sarebbe venuto a prendere l'Imperatrice, ma pare che sarà dilazionata sino a nuovo ordine.

L'altra sera ebbero luogo alcuni arresti per motivi politici d'alta importanza.

Si tenne generalmente segreto questo affare che pel suo carattere pare di competenza della giurisdizione militare; però girano di bocca in bocca varie voci, ed ecco quanto ho potuto sapere in proposito:

Da qualche tempo la polizia era sulle traccie d'un comitato di subornazione e di arruolamento; fra le persone compromesse ed arrestate si citano un ufficiale dell'esercito, ed il signor Szilagy, già rappresentante e compromesso nel 1862 per un tentativo di complotto.

I ben informati pretendono che nelle sfere governamentali regnerebbe una grande irritazione, e sarebbe questa la causa del nuovo ritardo che subì il componimento delle relazioni coll'Ungheria.

— Il *Times* ha da Vienna 7 agosto:

Il discorso del Re di Prussia qui ha fatto una buona impressione; gli Austriaci temevano che il Re si vantasse a spese loro. Nissun foglio viennese biasima il discorso, ed alcuni anche lo lodano, perchè è una prova che il monarca vittorioso vuole sinceramente intendersi coi rappresentanti del popolo.

La *Neue Freie Presse*, che è uno de' diari più violenti contro il conte Bismarck e contro il suo sistema, oggi confessa candidamente che il Governo prussiano non solo sa come conquistare, ma anche sa trarre vantaggio dalle sue vittorie.

L'agitazione favorevole alla unione con la Prussia continua nella Germania del nord e segnatamente nel Würtemberg. Noi credevamo che l'imperatore, firmati i preliminari di pace, avesse cessato di essere membro della Confederazione germanica, ma l'*Abend Post* c'informa che siamo in errore:

« La Confederazione e la Dieta federale, dice il diario semi-officiale, continueranno ad esistere finchè la pace non sia definitivamente conclusa, e tra pochi giorni il barone Kübeck, presidente della Confederazione germanica tornerà ad Augusta. » I ministri inglese, francese, spagnuolo e belga sono già partiti da Augusta, ma si pretende che il rappresentante della Russia dica che « ha ricevuto ordine di starsene vicino alla morente » fino alla fine. Il Re di Annover è meno violento contro la Prussia di alcuni giorni sono, e mi dicono che potrà tornare alla sua capitale se può trovar modo di venire agli accordi col re Guglielmo.

America. — Il *Morning Post* ha da Nuova York 31 luglio:

Sabato si aggiornò il Congresso *sine die*.

Molti membri radicali fecero una grande opposizione all'aggiornamento, e tra gli altri Wade dell'Ohio voleva ad ogni modo che si prolungasse la sessione.

Tutti gli affari importanti nelle due Camere sono terminati, e non v'è scusa per protrarre la sessione, tranne il concetto dei radicali di sorvegliare il Presidente, e difendere gl'impiegati radicali, onde non siano rimossi.

Il Presidente sabato mandò al Congresso il veto di un *bill* che concede privilegi importanti alla Compagnia Montana di miniere e manifatturiera di Nuova York. Il Presidente giustifica il veto perchè il *bill* concede de' privilegi a dei capitalisti favoriti a danno della industria individuale.

Un corrispondente del *New York Herald* da Ottawa scrive che le autorità canadesi, nel caso della Confederazione, hanno in animo di fabbricare una linea di fortificazioni sulla frontiera che costeranno 20,000,000 di dollari, e trasporteranno forse a Toronto la capitale.

Giacomo Stephens mandò ieri un indirizzo alla Fratellanza feniana, esortandola a non isviarsi dal vero scopo della organizzazione per falsi allarmi. Egli afferma che il giorno dell'azione si avvicina, e che tra poco « la libertà irlandese sarà vinta sul suolo dell'Irlanda. »

Il Congresso, prima di aggiornarsi, concesse l'uso di un edificio pubblico per i *meetings*; dalla discussione apparve che questo era un complimento ai Feniani, e nella sera fu subito proposto un *meeting* da essi, ma il maggiore Wallach lo proibì, dopo preghiera delle signore della *Orphan's Fair*, che vogliono possedere l'edificio in questione.

I giornali di Nuova York pubblicano molte particolarità intorno alle notizie ricevute con la gomena atlantica. Grande è il compiacimento per la buona riuscita della impresa.

La riunione della Convenzione radicale a Nuova Orleans è stata la causa di grandi sedizioni, e già ne fu trasmessa la notizia con la gomena. I membri di quella Convenzione che si adunarono nel 1864 per abbozzare un nuovo statuto desideravano che il presidente loro adunasse di nuovo la Convenzione per esaminare l'emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti passato dal Congresso. Il presidente ricusò dicendo che le sue funzioni cessavano quando la Convenzione si aggiornò. Dopo questo rifiuto molti radicali si adunarono e crearono un presidente *pro tempore* che fece un proclama, e per questo i Radicali si riunirono nella sala dei rappresentanti il 30 del mese scorso; nello stesso tempo una processione di negri con bandiere e tamburi percorse le vie. Furono incontrati da una mano di bianchi, e ne nacque una collisione e si messero in opera le pistole e i colpi di mattone liberamente. I bianchi si ritirarono e una gran folla circondò l'edifizio ove dovevano adunarsi i convenzionali. La polizia lo circondò, ma la plebe furibonda cominciò ad assediare la sala, facendo fuoco contro le finestre. Fu messa fuori una bandiera di tregua, ma quando venne la polizia ricominciò il fuoco e alcuni membri della Convenzione furono feriti. La folla fu dispersa colla baionetta e l'artiglieria.

Il presidente Johnson mandò un dispaccio nel quale vuole che si adoperi la forza per sostenere le autorità civili, e si mantenga l'ordine.

Il 31 il popolo continuava le opere pacifiche e non vi furono disturbi. Dicesi che i negri uccisi siano 30, e molti bianchi sono feriti. Furono feriti in tutto ventidue uomini di polizia; molti dei feriti, tra questi alcuni convenzionali, probabilmente morranno. Sono stati fatti più di 200 arresti.

— Si scrive da Buenos-Ayres al *Moniteur Universel* il 26 giugno:

Le notizie della guerra sono poco importanti e gli eserciti sono sempre in presenza, separati appena di alcune leghe dal terreno paludoso dell'estero Villaco, sulle cui rive accadde la sanguinosa battaglia del 24 maggio. Però la notte del 13 quei del Paraguay hanno potuto levare dalla fortezza di Humaita trenta pezzi di grosso calibro e di lunga portata e l'indomani hanno diretto sul campo alleato un fuoco che ha distrutto de' bagagli e messo fuori di combattimento un centinaio di uomini.

Per ora almeno i generali alleati non potendo pensare ad assalire per acqua, perchè alcune navi colate a fondo impediscono alla flotta brasiliana di risalire il fiume Paraguay e di arrivare sotto le mura di Humaita che è la chiave del paese, si affaticano a rendere più energiche le operazioni per terra. Alcune navi della squadra sono andate alla riva sinistra del Parana per prendere la divisione brasiliana del generale De Porto Alegre, che conta 12 mila uomini circa, e che è accampata sul territorio delle antiche missioni de' Gesuiti, in faccia a Itapeca.

Il Congresso ha annullato alla unanimità le elezioni di Buenos-Ayres per la Camera dei deputati; e nell'altra Camera il senatore Cordova ha proposto di trasportare la capitale della Confederazione fuori dello Stato di Buenos-Ayres in quello di Cordova nella città di San Teronimo, il territorio della quale diventerebbe territorio federale. Se si ricordano le lotte delle provincie contro la capitale istorica e tradizionale dell'antico vice reame spagnuolo e degli Stati della Plata, si comprendono di leggieri i pericoli che potrebbero nascere se il concetto del senatore Cordova fosse attuato, oggi che la questione non è ancora risoluta legalmente, e Buenos-Ayres è la sede del Governo della Confederazione Argentina per tolleranza. Le idee pacifiche ogni giorno si aumentano sulle due rive della Plata, e tutti accolgono con gioia la speranza che termini una guerra che è la rovina del commercio, dell'industria e della navigazione e che non sarebbe molto utile, se anche fossero vittoriosi, ai due popoli rivieraschi del nostro bel fiume.

TELEGRAFI

Il giorno 4 corrente agosto venne aperto in Naro (provincia di Girgenti) un ufficio telegrafico al servizio pubblico, con orario limitato.

ULTIME NOTIZIE

In seguito al R. decreto con cui fu incaricato il R. commissario in Rovigo dell'amministrazione provvisoria dei distretti mantovani, la Deputazione comunale di Sermide, la pretura di Ostiglia, ed il vicariato foraneo ecclesiastico residente in Gonzaga fecero indirizzi di omaggio al Governo di S. M.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 16.

La *Corrispondenza provinciale* loda la saviezza e la moderazione dell'imperatore Napoleone. Conchiude dicendo che l'Imperatore lungi dal voler adottare provvedimenti che possano turbare le relazioni amichevoli colla Prussia, è risoluto a lasciar compiere lo sviluppo della Germania. Le opinioni che si sono manifestate in senso contrario nella Francia provengono dall'influenza dei partiti dell'opposizione.

La Prussia prepara l'annessione prossima degli Stati del Nord da lei occupati. La conclusione della pace coll'Austria è imminente.

È stato già firmato il trattato di pace col Wurtemberg e sta anche per firmarsi col gran ducato di Baden. Vennero sospesi i negoziati di pace coll'Assia-Darmstadt. Il rappresentante della Baviera ha chiesto nuovi poteri.

La *Gazzetta del Nord* dice che i ritardi frapposti alla conclusione della pace a Praga non vennero occasionati da divergenze politiche, ma solo da questioni secondarie e tecniche.

Milano, 16.

Scrivono da Bassano alla *Perseveranza*:

Continuano ad arrivare compromessi politici provenienti dai paesi della Valsugana rioccupati dagli Austriaci. Nella sola nostra piccola città se ne contano oltre 50, molti dei quali sono fuggiti colle intiere loro famiglie.

Parigi, 16.

La festa di ieri riuscì brillantissima: folla immensa: tempo favorevole.

Il *Moniteur* annunzia che l'Imperatore ha graziato o commutato la pena a 859 condannati militari.

Lo stesso giornale ha da Tiflis che una parte del Daghestan si è sollevata; furono inviati rinforzi di truppe sui punti dove scoppiò l'insurrezione.

Chiusura della Borsa di Parigi.

		14	15
Fondi francesi 3 0/0		69 07	68 77
Id.	4 1/2 0/0	97 90	98 —
Consolidati inglesi		88 1/4	88 1/4
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)		52 45	52 20
Id.	(fine mese)	52 40	52 35
VALORI DIVERSI.			
Azioni del Credito mobiliare francese		650	643
Id.	italiano	—	—
Id.	spagnuolo	333	330
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*		80	80
Id.	Lomb.-venete	382	382
Id.	Austriache	352	352
Id.	Romane	65	60
Obb. strade ferr. Romane		109	108
Obbligazioni della ferrovia di Savona		—	77

Londra, 16.

La Banca ha ribassato lo sconto all'8 per cento.

Altro della stessa data.

Il cholera è in grande decrescenza.

Monaco, 16.

La *Gazzetta di Baviera* afferma che le trattative di pace fra la Prussia e la Baviera continuano senza interruzione.

Parigi, 16.

I giornali annunziano che ieri sera, dopo i fuochi artifiziali, per un accidente avvenuto sul ponte della Concordia, otto o nove persone rimasero morte, e una cinquantina ferite.

Altro della stessa data.

Situazione della Banca. Aumento numerario milioni 5 1/3; diminuzione portafoglio 27; anti[illegible] particolari 1 1/2.

Berlino, 16.

Oggi fu data una grande festa in onore di Bismarck, di Room e di Moltke nello stabilimento Kroll. Vi assistettero tutti i ministri, moltissimi deputati di tutte le frazioni della Camera e parecchie centinaia di persone. Si fecero molti brindisi. Bismarck ringraziò gli astanti e fece un brindisi alla città di Berlino.

Marsiglia, 17.

Si ha dall'isola di Candia che i Turchi hanno rigettate le dimande fatte dai Candioti. Questi fecero parecchi assembramenti e si resero già padroni della campagna. Essi proclamarono la loro indipendenza e inalberarono la bandiera ellenica e quelle delle tre potenze protettrici della Grecia. I Turchi attendono rinforzi.

Nuova-York, 15.

Cotone 34.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 17 Agosto 1866).

VALORI	Valore nominale	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine corrente L	Fine corrente D	Nominale	Prezzi fatti
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		57 75	57 50	» »	» »	» »	» »
Detto in sott. .... » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
» 3 % .... » 1 aprile		40 10	39 90	» »	» »	» »	» »
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10 ...... » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	» »	» »	» »	» »	1425	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia. » ex coup.	1000	1420	1415	» »	» »	» »	1415 c.
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco .... » »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane) » 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 % delle sud. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % SS.FF. Rom. » »	500	299 »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv. » genn. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % delle sudd. » gen. 66	500	170 »	169 »	» »	» »	» »	169 c.
Dette .... » 1 mar. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid.. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % delle dette » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5 % serie c. » 1 apr. 66	505	378 »	377 »	» »	» »	» »	378 c.
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberate ...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci.... 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	60 »	» »
3 % Idem Idem » 1 apr. 66		» »	» »	» »	» »	41 »	» »

CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8		
Detto	30		
Detto	60		
Roma	30	485 »	475 »
Bologna	30	99 5/8	99 4/8
Ancona	30	99 5/8	99 4/8
Napoli	30	99 5/8	99 4/8
Milano	30	99 5/8	99 4/8
Genova	30	99 4/8	99 4/8
Torino	30	99 5/8	99 4/8
Venezia e f. g	30		
Trieste	30		
Detto	90		
Vienna	30		
Detto	90		
Augusta	30		
Detto	90		
Francoforte	30		
Amsterdam..	90		
Amburgo	90		
Londra	30	27 30	27 »
Detto	90		
Parigi	30	108 3/4	108 [illegible]
Detto	90		
Lione	90		
Detto	90		
Marsiglia ..	90		
Napoleoni d'oro		21 65	21 60
Sconto Banca			

VALORI A PREMI	Fine corrente — Prezzo Lettera	Fine corrente — Prezzo Denaro	Fine corrente — Premio	Fine prossimo — Prezzo Lettera	Fine prossimo — Prezzo Denaro	Fine prossimo — Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 57 60 contanti.

Il Sindaco Angiolo Mortera.

Francesco Barberis, *gerente*.

STRADE FERRATE DEL SUD DELL'AUSTRIA, DELLA VENEZIA, DELLA LOMBARDIA E DELL'ITALIA CENTRALE

TITOLI PROVVISORI D'AZIONE

Col presente avviso l'I. R. tribunale di commercio in Vienna porta a conoscenza del pubblico quanto segue:

Ad istanza della Banca Anglo-Austriaca venne chiesto a favore del sig. B. M. Strupp, negoziante in Ruhla, granducato di Sassonia-Gotha, ed emanato un decreto d'ammortizzazione per causa di smarrimento degli 8 titoli provvisori d'azione della suddetta Società, numeri 21419, 21420, 21421, 21333, 132175, 169339, 169340, 169341, del valore di fiorini 200, ossia franchi 500 per cadun titolo, tutti intieramente liberati e muniti tutti dei relativi cuponi dal n° 14 al 18, cioè dal 2 settembre 1865 fino a tutto il 2 settembre 186 .

Le persone che fossero in possesso di quei titoli, o che credessero avere delle pretese da elevare sui medesimi, sono invitate a farne esplicita dichiarazione al precitato I. R. tribunale di commercio entro il termine di un anno, sei settimane e tre giorni dalla data del presente avviso, trascorso il qual termine i suddetti titoli saranno dichiarati ammortizzati.

Vienna, lì 24 aprile 1866. 2149

2162

COMPAGNIA NAPOLETANA D'ILLUMINAZIONE E DI RISCALDAMENTO A GAZ

Si rende noto ai signori azionisti che l'assemblea generale ordinaria avrà luogo il 25 settembre prossimo alle tre pomeridiane alla sede della Società, in Parigi, n° 12, piazza Vendôme, ove loro verrà comunicato il resoconto dell'esercizio 1865-1866.

I portatori di 25 azioni almeno, per aver diritto d'assistere all'assemblea, dovranno depositare prima dell'8 settembre i loro titoli o certificati nelle casse della Società a Napoli o Parigi.

Verrà loro rimesso un biglietto d'ammissione nominativo e personale.

SOCIETÀ ANONIMA

DEL NUOVO MOTORE BARSANTI-MATTEUCCI

FIRENZE.

Il sottoscritto gerente della Società fa noto a tutti i portatori d'azioni della medesima, che domenica prossima 19 del corrente a ore 11 ant. avrà luogo nello stabilimento Ducci, piazza San Gaetano, un'adunanza generale di detti azionisti, nella quale verranno discussi e deliberati provvedimenti di vitale importanza per la Società medesima e quindi tutti coloro che mancassero d'intervenirvi non dovranno che imputare a se stessi se si troveranno vincolati a forma dello statuto dalle deliberazioni dei soci più diligenti.

Che è quanto ecc.

Firenze, 14 agosto 1866.

Il gerente
E. Paolini.

2168

CAVALLI.

Una quantità di bei cavalli (arabi) da vendere, è giunta in Firenze e vi si fermerà qualche giorno.

Fra questi cavalli ve ne sono dei siriaci e tra gli altri il notevole cavallo bianco *Emir* celebre allievo dello stallone *Elmas*.

I cavalli si trovano all'albergo di Luigi Minoccheri, fuori Porta San Gallo, n° 678. 2130

2157 EDITTO.

D'ordine dell'ill.mo sig. Vincenzo Pallavicini giudice delegato al fallimento di Carlo e Agostino Calzolaj, sono invitati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento medesimo, a presentarsi in persona o per mezzo di speciale procuratore la mattina del dì 3 settembre prossimo a ore 11 nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, onde procedere avanti di esso sig. giudice delegato alla nomina del sindaco definitivo qualora non abbia luogo concordato, con dichiarazione che in caso di loro contumacia il tribunale provvederà nei modi di ragione ai termini del Codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, lì 16 agosto 1866.

G. Manetti.

AVVISO. 2172

Il sottoscritto, liquidatario della Società G. Pucci e C.°, invita tutti i creditori della Società suddetta a presentargli, entro il termine di giorni otto, i loro titoli di credito per riceverne il pagamento.

Firenze, lì 17 agosto 1866.

G. Cecchebini.

2150 EDITTO

Si rende noto alli signori Agostino e Mario Nani figli maggiori del fu Filippo, il primo anche quale procuratore del fratello Pietro, ad Adriana Gradenigo vedova di Filippo Nani quale tutrice dei minori Antonio, Pisana, Leonardo, Marco e Marta Nani fu Filippo, a Federico Gradenigo quale contutore della medesima, tutti domiciliati in Venezia, che li signori Francesco e Giovanni Camerini, Elisa Camerini-Diana, Linda Camerini-Bia-ini, ed Isabella Camerini-Giro possidenti, rappresentati dall'avvocato Brusoni di questo foro, produsse a questo Regio tribunale provinciale l'istanza 24 luglio anno corrente, n° 7474 da essere intimata al primo di essi nominati, e altrettante rubriche della medesima da essere intimate agli altri, diretta a provvedere alla mancata in parte intimazione della petizione 7 giugno anno corrente, n° 6040 di essi istanti, che era stata prodotta in confronto delli nobili Filippo e Mario Nani-Mocenigo fu Agostino, Antonio Tommasini quale tutore dei minori Alessandro e Pisana Nani-Mocenigo fu Girolamo, e marchese Girolamo Canonici, e chiesero: — 1° Dovere li convenuti cancellare le due iscrizioni prese a loro favore all'ufficio delle ipoteche di Rovigo, cioè:

a) Quella del 22 marzo 1858, n° 345, a carico della ditta Lodovico Querengo pella somma di lire a. 72894 : 46 : 60, come capitale dipendente da istromento 30 marzo 1802, a rogiti del veneto notaio Micheli a credito di Elisabetta Grimani vedova Savorgnan, ed a debito di Agostino Nani.

b) Quella del giorno stesso 22 marzo 1858, n° 336, a carico di Cristoforo Camerini, pella egual somma di austriache lire 72894 : 46 :60 e come dipendente dal medesimo istromento 30 marzo 1802 a debito e credito rispettivo come l'antecedente.

2° Ove essi convenuti non si prestassero a cancellare le suddette iscrizioni entro giorni 14 dacchè la sentenza che si invoca sarà passata in giudicato, essere autorizzati a farle cancellare gli attori, e per essi tutti Francesco Camerini, e ciò a spese dei rei convenuti.

3° Dovere gli stessi rei convenuti far tutte le pratiche e procedure necessarie onde sia cancellata anche l'altra iscrizione 13 ottobre 1857, numero 1300, presa a favore della eredità giacente della fu Lugrezia Nani fu Filippo vedova Diedo, amministrata da Elisabetta Diedo maritata Bianchi, a carico di Cristoforo Camerini, pella somma di austriache lire 149503: 56, come dipendente dal nuziale 30 novembre 1793 e cessione 4 febbraio 1804.

4° Ove essi non si prestino ad attivare le suddette pratiche e procedure entro giorni 30 dacchè la sentenza relativa sarà passata in cosa giudicata, dandone notizia agli attori, e per essi al signor Francesco Camerini, poterle attivare li medesimi attori, o quelli fra essi che lo amassero, e ciò a tutte spese, rischio e pericolo delli rei convenuti.

Stante l'interruzione delle comunicazioni colla città di Venezia, non potendo seguire l'intimazione della istanza stessa, venne costituito in curatore ad essi intimandi domiciliati in Venezia l'avvocato di qui sig. Ceoldo che li rappresenterà fino a che destineranno ed indicheranno al giudizio un procuratore. Per la produzione della risposta alla detta petizione venne fissato l'ulteriore termine di giorni 45 sotto le avvertenze di legge.

Si pubblichi per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Il consigliere d'appello dirigente
Angelini.

Dal R. tribunale provinciale.
Padova, 31 luglio 1866.

Carnio, Direttore.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Francia	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germania . . . . »	112	60	35

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzione deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20, e Torino via D'Angennes, 5.

Parma . . . . da Grazioli P.
Padova . . . . dalla libreria Sacchetto.
Treviso . . . . dalla libreria Zoppelli.
Vicenza . . . . da Pizzamiglio Giovanni
Udine . . . . da Gambierasi.
Brescia . . . . da Boglioni Carlo Giuseppe.
Napoli . . . . dalla Libreria Scolastica di G. Madia
Milano . . . . dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
Genova . . . . dalla Librerie Fratelli Beuf e Grondona.
Livorno . . . . da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
Pisa . . . . da Federighi Giuseppe.
Siena . . . . da Porri, da Gati e da Mazzi
Lucca . . . . da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
Pistoia . . . . da Jacomelli Amadio
Pescia . . . . da Papini Francesco.
Prato . . . . da Ballerini Sabatino.
Cortona . . . . da Mariottini Angelo.
Bologna . . . . da Marsigli e Rocchi.
Palermo . . . . da Pedone-Lauriel.
Cremona . . . . da Feraboli Giuseppe.
Biella . . . . da Flecchia Giacomo.
Reggio Emilia . . . . da Barbieri Giuseppe.
Bergamo . . . . da Bolis Fratelli.
Bra . . . . da Giordana.
Cuneo . . . . da Merlo Carlo.
Casale . . . . da Rolando Fratelli.
Novara . . . . da Rusconi Pasquale.
Vercelli . . . . da Vallieri Giuseppe.
Asti . . . . da Borgo e Raspi.
Sassari . . . . da Bellieni.
Cagliari . . . . da Cugia.

SI È PUBBLICATO
IL PRIMO VOLUME
DEL

CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA

confrontato cogli altri Codici italiani ed esposto nelle fonti e nei motivi

PER

GIACOMO ASTENGO, ADOLFO DE FORESTA, LUIGI GERRA, ORAZIO SPANNA E GIOVANNI ALESSANDRO VACCARONE

Prezzo L. 7.

Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti Registri in materia penale:

		Prezzo per ogni cento fogli compresi i dritti postali L.	c.
B —	Registro generale delle Corti d'Assisie (*carta colombier*)	24	»
C —	Registro dei Corpi di Reato (*carta imperiale*)	20	»
D —	Registro generale della Sezione d'Accusa (*carta colombier*)	24	»
E —	Registro degli appelli dalle sentenze dei Tribunali Correzionali (*carta imperiale*)	20	»
H —	Registro generale della Cancelleria del Tribunale Correzionale (*carta colombier*)	24	»
I —	Registro degli appelli dalle sentenze dei Pretori (*carta imperiale*)	20	»
L —	Registro generale del Giudice Istruttore (*carta colombier*)	24	»
N —	Registro delle richieste (*carta da stato, foglio intero*)	6	50
S —	Registro generale delle cause penali avanti le Preture (*carta colombier*)	24	»
T —	Registro degli Atti d'Istruzione, delle Delegazioni e delle Richieste nei processi penali (*carta doppio protocollo*)	12	»

Le domande devono essere dirette affrancate alla suddetta Tipografia (*Firenze*) ed accompagnate da corrispondente *vaglia postale*

2160 AVVISO

Mediante pubblico istrumento del dì 1 agosto 1866, rogato dal sottoscritto notaro, registrato a Firenze, il dì 6, registro 19, foglio 103, n° 2689 il signor Giovanni Braccini, possidente e negoziante domiciliato in Firenze via dell'Oche, ha costituito per sua mandataria speciale la signora Rosa Martinelli ne' Braccini di lui consorte a firmare per esso qualunque atto privato, accettare, o girare cambiali, pagherò, o mandati commerciali a favore di qualunque persona, ai quali la detta mandataria dovrà firmare: *Per procura di mio marito, Rosa Braccini*, ed il signor Braccini apporrà a ciascuna di dette firme un timbro, ossia bollo a secco esprimente un covone, nel di cui campo vi è un drago, e in piè di esso in caratteri stampatelli vi sono le appresso parole: « Giovanni del fu Giuseppe Braccini » e dichiara che tutti i documenti che non conterranno il detto timbro saranno irriti, e nulli. — E tutto ciò si rende a notizia di ognuno.

Firenze 17 agosto 1866.

Dottor Ferdinando Bastianoni notaro.

2159 ESTRATTO DI BANDO

Alla pubblica udienza che sarà tenuta dal tribunale civile e correzionale di Pistoia, la mattina del dì 27 settembre 1866, a ore 11, sarà proceduto alla vendita per mezzo d'incanto degl'infrascritti terreni situati in comune di Porta al Borgo, popolo di Cireglio, stati espropriati sulle istanze di Luigi del fu Giovanni Geri di Pontepetri a pregiudizio di Jacopo di Domenico Gaggioli di Cireglio per rilasciarsi in vendita al maggiore e migliore offerente ed in tre distinti lotti.

Tali terreni consistono:

Quanto al primo lotto, in

Un appezzamento di terra seminativa ed a pastura con castagni luogo detto Vacca morta, al quale ne va unito altro detto Belriguardo, rappresentati al catasto dalle particelle di n° 2941, e 1417 della sezione *K*.

Quanto al secondo lotto, in

Un appezzamento di terra ortiva con poche piante rappresentato a catasto dalla particella di n° 473 sezione *H*. Altro di terra castagnata rappresentato dalla particella di n° 668 sezione *K* e finalmente in altro appezzamento detto Piano del sasso di Cireglio, in parte a pastura ed in parte seminativo rappresentato al catasto dalle particelle di n° 971 e 973 della sezione *K* e

Quanto al terzo lotto, in

Un appezzamento di terra seminativa ed a pastura detto Piano di Niccolao, rappresentato al catasto dalle particelle di n° 184 e 185 di detta sezione *K*.

L'incanto sarà aperto sul valore di stima di L. it. 752 e centesimi 40 quanto al 1° lotto; di L. it. 481 e centesimi 60 quanto al secondo, e di L. it. 526 e centesimi 80 quanto al terzo, a forma della relazione del perito Mazzinghi, che unitamente al bando esistono nella cancelleria di detto tribunale per potere essere esaminati, volendo, dagli attendenti.

Pistoia 14 agosto 1866.

Dott. Carlo Cini, procuratore

2163 AVVISO.

La sottoscritta notifica a chi possa avervi interesse a senso dell'art. 69 della legge 17 aprile 1859, che il suo marito cavaliere Giuseppe Panza, procuratore capo presso la Corte d'appello e tribunale civile di Casale Monferrato, si rese defunto addì 15 dello scorso mese di luglio.

Casale Monferrato, lì 14 agosto 1866.

Carolina Panza Bianchi.

2165 EDITTO.

In esecuzione della ordinanza di questo stesso giorno, resa dall'ill.mo sig. consigliere d'appello, presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze, ed al seguito della deliberazione presa dal Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana, nella sua tornata del dì undici stante, e sull'invito del cavaliere direttore di essa Banca per la sede di Firenze:

Sono invitati i possessori di cinque o più azioni della Banca Nazionale Toscana, qualunque sia la sede ove appariscano inscritti, a riunirsi in generale adunanza straordinaria, nella mattina del quattro settembre prossimo a mezzogiorno preciso, in Firenze, nel locale della Borsa, per deliberare sui poteri da darsi al Consiglio superiore all'oggetto di devenire agli accordi colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, onde conseguire dalla medesima le n° quindicimila azioni riservate alla Banca Nazionale Toscana dall'art. 10 del R. decreto de' 29 giugno 1865, in modo che per ogni due azioni della Banca Nazionale Toscana, vengano date alla pari tre azioni della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, ed a forma del programma, che a cura del Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana suddetta, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e reso ostensibile in tutte le sedi e succursali della Banca stessa, prima della riunione.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze.

Li 14 agosto 1866.

Seb. Magnelli, canc.

Rendesi pubblicamente noto, che col giorno di oggi 17 agosto 1866 viene inibito siccome si inibisce alle famiglie Fabiani, Santarriecchi, Orsetti e Bonari, tutti coloni del dichiarante, dimoranti nel popolo di San Gregorio alla Torre, mandamento e comune di Fucecchio, di fare qualunque siasi contrattazione, non tanto di bestiami, quanto di concie, paglie, fieni e pattumi.

Colla dichiarazione espressa e protesta altresì, che il sottoscritto non sarà mai a riconoscere quelle compre e quelle vendite per le quali egli non abbia rilasciato un apposito e speciale permesso in iscritto.

2169 Domenico Ricciardi-Pollini.

2158 AVVISO.

Il sottoscritto cancelliere della pretura del quartiere di Santa Maria Novella, 2° mandamento di Firenze, rende pubblicamente noto che con decreto del 18 luglio 1866 fu nominato il sig. avv. Pietro Gubbo residente a Firenze a curatore all'eredità giacente relitta dal sig. Marco Ghirelli morto in Firenze nel dì 5 giugno 1866.

Dalla cancelleria della pretura suddetta, lì 16 agosto 1866.

Il cancelliere
E. Cecchi.

2154 AVVISO.

Il sottoscritto Carlo Rovai, usciere addetto al tribunale civile e correzionale funzionante come tribunale di commercio di Livorno ha con opportuno di lui atto dell'undici agosto stante, alle istanze del capitano Panagin Cutufà comandante il bastimento di bandiera russa nominato *Evangelistria* domiciliato a bordo di detto bastimento, protestato contro il capitano Buor de Villeneuve comandante il battello a vapore francese *Euxene*, e contro la Compagnia Marc Fraissinet père et fils, rappresentata dal di lui agente in Livorno sig. S. Gabriel, proprietaria del detto battello e raccomandataria del detto capitano Buor de Villeneuve, dei danni tutti risentiti e risentibili da detto bastimento *Evangelistria*, e nel di lui carico grani, dei trattenimenti, spese e quant'altro ecc. cagionati dall'avere il detto battello a vapore nella sua entrata nel nuovo molo investito il detto bastimento *Evangelistria* la mattina del dì undici stante verso le ore nove antimeridiane.

Carlo Rovai, usciere.

COMUNE DI ARCIDOSSO.

Il sottoscritto, in esecuzione del deliberato del Consiglio comunale in data 21 luglio 1866, n° 13, notifica essere aperto il concorso alla carica di maestra elementare per questo paese di Arcidosso.

Tutte coloro che intendessero concorrervi, dovranno presentare alla segreteria di questo comune e non più tardi del 28 corrente agosto, il diploma d'idoneità all'insegnamento elementare e gli altri documenti di corredo che stimassero utili.

L'annua retribuzione assegnata alla titolare è fissata in lire seicentocinquanta.

Il capitolato d'oneri è ostensibile presso la segreteria di questo comune e in base di quello, salve le modificazioni che vi potesse introdurre il Consiglio provinciale scolastico, sarà proceduto alla nomina della maestra.

Arcidosso, dalle stanze comunali, lì 14 agosto 1866.

Il sindaco
2155 Dott. Luigi Becchini

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(2ª pubblicazione)

Con sua ordinanza 17 aprile 1866, il tribunale civile di Chiavari, in seguendo le instanze di Angela Maria Lena, vedova di Giovanni Stagnaro, residente a Trigozo (Sestri Levante) dichiarava l'assenza di Cottardo Stagnaro, fu Giovanni di lei figlio, pure già domiciliato a detto Trigozo.

Ciò si deduce a pubblica notizia per gli effetti di cui nell'articolo 25 Codice civile italiano.

Chiavari, 29 maggio 1866.

1466 A. Pedevilla, caus.

CITAZIONE PER PROCLAMI

Sulle istanze delli avvocato Giuseppe Cattaneo, Giovanni Lovera, Rapetti Giuseppe, Giacobbe Foa, Pietro Giani, Lando Giuseppe, Viarana conte Giuseppe, ed altri litisconsorti domiciliati in Torino, rappresentati dal procuratore capo Prospero Girio, presso cui eleggono domicilio, il tribunale civile di Torino con decreto 31 luglio prossimo passato autorizzò la citazione per pubblici proclami di tutti gli individui infra indicati a comparire in via ordinaria fra giorni dieci avanti il detto tribunale, onde intervenire nel giudicio da essi instanti instituito contro il causidico capo Carlo Magnago rappresentato dal procuratore capo Giuseppe Mariano, tendente a ottenere il rendiconto dell'amministrazione da esso avuta della casa propria del signor cavaliere Cesare Joannini, questo rappresentato in tale causa dal sig. causidico Cesare Parodi.

Nome e cognome dei citandi per pubblici proclami: Belitrandi Francesco, ditta Franchi Orselli, Giacosa Giuseppe, Chiesso Giovanni calzolaio, Boschi cavaliere Giuseppe, Cusani marchese Paolo, Rubeo cavaliere Luigi, Bosi cavaliere Giuseppe, Conti Giovanni e Giovanni Battista fratelli, Bossi avvocato Giuseppe, Banca Nazionale sede di Vercelli, Ferreri Pietro, Garlone Giuseppe, Botta causidico Luigi, ditta Jemina, Giacobbe Rajnak, Debenedetti Raffael, Monastero Conservatorio, Ravera Bartolomeo, Trivella Giuseppe, ditta sorelle Jona, Giacomo Ponzio, Bianco Antonio, Campagna ingegnere Giuan Giacomo, Treves Marco di Vercelli, Piana Francesco Antonio, Franco Domenico, Campofregoso Francesco, Bojtani Giuseppe residente a Firenze, Amatteis Giovanni Battista, Uberti Francesco, Franco-Orselli Luigi, Franzoni marchese Roberto di Torino, ditta Zacinetti padre e figli, Gini Pietro, Vigna Stefano, Avet Bernardo, Dagot, Carlo successore Costamagna, Facq Felice, Costa Carlo, Argan Luigi, Franchino Giovanni, Capuccio Giovanni Battista, Richini Antonio, Burio Luigi, Cacciatore Giuseppe, Vergnano Alessandro, Bruno Carlo Maurizio, Cerruti Paola, ditta Bellino fratelli, e Mosca Michele, tutti residenti in Torino.

Torino 14 agosto 1866.

2153 Grossi s ost. Girio.